



NOS

FR. BRUNO CADORÉ OP

TOTIUS ORDINIS PRÆDICATORUM

HUMILIS MAGISTER ET SERVUS

REGOLA DELLE FRATERNITE LAICHE DI SAN DOMENICO

E DICHIARAZIONI GENERALI

Sono passati più di trent'anni dall'approvazione definitiva della nuova Regola delle Fraternite Laiche di San Domenico da parte della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari il 15 gennaio 1987 (Prot. N. 27-1-87), e la sua promulgazione da parte del Maestro dell'Ordine, fr. Damian BYRNE, il 28 gennaio 1987.

La Regola è stata completata da una serie di Dichiarazioni Generali promulgate da fr. Damian BYRNE il 16 febbraio 1987 e vari interventi di Capitoli generali e Maestri dell'Ordine nei decenni successivi. Le più importanti sono le dichiarazioni generali promulgate da fr. Carlos Alfonso AZPIROZ COSTA, il 15 novembre 2007, in seguito al Congresso Internazionale delle Fraternite Laiche di San Domenico a Buenos Aires nel marzo dello stesso anno.

Con il passare del tempo è diventato evidente sia al Consiglio Internazionale delle Fraternite Laiche Domenicane che al Congresso Internazionale della Fraternite Laiche riunite a Fatima nell'ottobre 2018 che sono necessari alcuni aggiustamenti minori alla Regola, insieme ad alcuni chiarimenti, per rispondere ai bisogni delle Fraternite in tutto il mondo.

Pertanto, dopo aver ascoltato il Consiglio Internazionale e il Congresso delle Fraternite Laiche;

Avendo ricevuto l'approvazione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica il 29 gennaio 2019 (Prot. n. D. 37 -1. /96) alle modifiche dei numeri 20.c e 21.b della Regola;

SONO PROMULGATE FORMALMENTE i seguenti aggiornamento alle Dichiarazioni Generali del Maestro dell'Ordine.

Le nuove Dichiarazioni Generali riordinano integralmente quelle fatte dai nostri predecessori fr. Damian Byne il 16 febbraio 1987 e fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa, il 15 novembre 2007, cosicché le precedenti Dichiarazioni si devono considerare abrogate ai sensi del canone 20.

Gli emendamenti e le nuove dichiarazioni generali entrano in vigore dal 24 maggio 2019, memoria della Traslazione del nostro Padre S. Domenico

Dato a Roma, presso la nostra Curia generale a Santa Sabina, il 9 marzo 2019

fr. Bruno CADORÉ OP

Magister Ordinis

fr. Jean-Ariel BAUZA-SALINAS OP

Secretarius Generalis

Prot. n. 73/19/007 Rule

REGULA FRATERNITATUM LAICALIUM SANCTI DOMINICI

*(NB. Titulus "fraternitates laicales" exprimi potest
modo diverso ad mentem linguarum diversarum)*

I. CONSTITUTIO FUNDAMENTALIS LAICATUS DOMINICANI

DE LAICIS IN ECCLESIA

1. — Inter Christi discipulos, viri et mulieres in sæculo degentes, virtute Baptismatis et confirmationis, muneris prophetici, sacerdotalis et regalis Domini nostri Iesu Christi participes facti sunt. Ad hoc vocantur ut Christi præsentiam in medio populorum vividam reddant et "divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur" (Apost. Act. 4, 3).

DE LAICATU DOMINICANO

2. — Aliqui vero, Spiritus Sancti motione ducti ad vitam secundum sancti Dominici spiritum et carisma adimplendam, Ordini incorporantur speciali promissione, secundum statuta ipsius propria.

DE DOMINICANA FAMILIA

3. — In communitatibus coadunantur et cum aliis coetibus Ordinis unam familiam constituunt (cf. LCO, 141).

DE SPECIFICO CARACTERE LAICATUS DOMINICANI

4. — Peculiari proinde modo signantur tum in propria vita spirituali, cum in servitio Dei et proximi in Ecclesia. Ut membra Ordinis, eius missionem apostolicam participant, studio, oratione et prædicatione secundum propriam laicorum conditionem.

DE MISSIONE APOSTOLICA

5. — Ad exemplum S. Dominici, S. Catharinæ Senensis et maiorum nostrorum qui vitam Ordinis et Ecclesiæ illustraverunt, ipsi communionem fraterna roborati, in primis de propria fide testimonium reddunt, hominum huius temporis necessitates audiunt et veritati serviunt.

6. — Apostolatus Ecclesiæ hodierni fines præcipuos sedulo considerant, speciali modo impulsu ad misericordiam veram erga omnes anxietates manifestandam, ad libertatem propugnandam, ad iustitiam et pacem promovendam.

7. — Charismate Ordinis inspirati, memores sunt apostolicam actionem ex abundantia contemplationis procedere.

II. DE VITA FRATERNITATUM

DE VITA FRATERNITATUM

8. — In vera communione fraterna ad mentem beatitudinum pro viribus vivant, quam etiam in qualibet circumstantia exprimant opera misericordiæ exercendo et quæ sua sunt impertiendo inter sodales fraternitatum, pauperes præsertim et infirmos; suffragia pro defunctis offerendo; ita ut omnibus sit semper cor unum et anima una in Deo (Act., 4, 32).

9. — Cum fratribus et sororibus Ordinis in apostolatu partem capientes, sodales fraternitatum vitam Ecclesiæ actuose participant, semper parati ut operam dent cum aliis consociationibus apostolicis.

10. — Fontes præcipui e quibus laici S. Dominici vires hauriunt ad proficiendum in propria vocatione, quæ coniunctissime contemplativa est simul et apostolica, hi sunt:

- a) Divini verbi auscultatio et sacræ Scripturæ lectio, præsertim Novi Testamenti.
- b) Quotidiana, quatenus possibilis sit, celebratio liturgica et sacrificii eucharistici participatio.
- c) Reconciliationis sacramentum frequens celebratio.
- d) Liturgiæ horarum celebratio una cum universa Familia Dominicana, necnon oratio in privato, sicut meditatio et mariale rosarium.
- e) Conversio cordis iuxta spiritum et praxim pænitiæ evangelicæ.
- f) Studium assiduum veritatis revelatæ et constans cogitatio de problematibus huius temporis sub lumine fidei.
- g) Devotio erga beatam Virginem Mariam, secundum traditionem Ordinis, erga sanctum Dominicum patrem nostrum et sanctam Catharinam Senensem.
- h) Spirituales recollectiones periodicae.

DE FORMATIONE

11. — Dominicanæ formationis propositum est veros adultos in fide præbere ita ut apti sint ad verbum Dei accipiendum, celebrandum et proclamandum.

Cuique Provinciæ competit rationem conficere:

- a) sive formationis progressivæ pro incipientibus.
- b) sive formationis permanentis pro omnibus, etiam pro separatis membris.

12. — Quilibet dominicanus aptus esse debet ad verbum Dei prædicandum. In hac prædicatione exercetur munus propheticum christiani baptizati et Sacramento Confirmationis roborati.

In mundo hodierno verbi Dei prædicatio modo speciali sese extendere debet ad humanæ personæ dignitatem simulque vitam atque familiam propugnandam. Christianorum unitatem simul ac dialogum cum non christianis et non credentibus promovere ad dominicam vocationem pertinet.

13. — Fontes præcipui ad dominicanam formationem perficiendam hi sunt:

- a) Verbum Dei et theologica cogitatio.
- b) Oratio liturgica.
- c) Historia et traditio Ordinis.
- d) Documenta recentiora Ecclesiæ et Ordinis.
- e) Scientia signorum temporum.

PROFESSIO SEU PROMISSIO

14. — Ut Ordini incorporentur, sodales tenentur professionem emittere, seu promissionem qua formaliter promittunt secundum spiritum S. Dominici et modum vivendi a Regula præscriptum vitam ducere. Professio vel promissio ad tempus est aut perpetua. In professione emittenda sequens aut similis quoad substantiam formula adhibeatur:

«Ad honorem Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et Beatæ Mariæ Virginis et S. Dominici, ego N.N., coram vobis N.N., priore (præsidente) huius fraternitatis et N.N., adsistente, vice Magistri Ordinis Fratrum Prædicatorum, promitto me velle vivere secundum Regular Laicorum S. Dominici (per triennium) (per totam vitam)».

III. DE STRUCTURA ET REGIMINE FRATERNITATUM

15. — Fraternitas est medium idoneum ad dedicationem cuiuscumque in propria vocatione nutriendam et augendam. Periodicitas coadunationum diversa est secundum fraternitates. Assiduitas cuiusvis sodalis propriam fidelitatem demonstrat.

16. — Candidatorum admissio, servatis dispositionibus a Directorio præscriptis quantum ad conditionem personarum et tempus admissionis, committitur responsabili laicali qui (quæ) præhabita vocatione decisiva consilii fraternitatis, ad receptionem candidati, ritu a Directorio determinato, cum adsistente religioso, procedit.

17. — Post tempus probationis a Directorio determinatum et accedente voto Consilii fraternitatis, responsabilis laicalis accipit, simul cum adsistente religioso, professionem ad tempus vel perpetuam.

DE IURISDICTIONE ORDINIS ET FRATERNITATUM AUTONOMIA

18. — Fraternitates laicorum subsunt iurisdictioni Ordinis; illa tamen autonomia gaudent, laicis propria, qua seipsas gubernent.

IN UNIVERSO ORDINE

19. — a) Magister Ordinis, qua S. Dominici successor et totius familiæ dominicanæ caput, præest omnibus fraternitatibus in mundo. Ipsi competit integrum spiritum Ordinis in illis servare, normas statuere practicas pro opportunitate temporum et locorum et promovere bonum spirituale et zelum apostolicum sodalium

b) Promotor generalis vices gerit Magistri Ordinis pro omnibus fraternitatibus, quorum vota præsentat Magistro vel Capitulo Generali.

IN PROVINCIIIS

20. — a) Prior provincialis præest fraternitatibus intra limites territorii suæ provinciæ ac, de consensu Ordinarii loci, novas fraternitates erigit.

b) Promotor provincialis (frater aut soror) vices gerit prioris provincialis et pleno iure participat Consilium provinciale laicorum.

Ipse nominatur a Capitulo provinciali vel a priore provinciali cum suo consilio, audito prius Consilio provinciali laicorum S. Dominici.

c) In territorio Provinciæ habeantur Præses provincialis et Consilium provinciale laicorum, electi a fraternitatibus et regulati iuxta normas a Directorio definitas.

IN FRATERNITATIBUS

21. — a) Fraternitas localis gubernatur a præside cum suo consilio, qui plenam responsabilitatem moderationis et administrationis assumunt.

b) Præses et Consilium eliguntur ad tempus et secundum modum a Directoriis particularibus statutum.

c) Adsistens religiosus (frater aut soror) adiuvat sodales in materia doctrinali et vita spirituali. Ipse nominatur a priore provinciali, auditis prius promotore provinciali et Consilio locali laicorum.

DE CONSIPIO NATIONALI ET INTERNATIONALI

22. — a) Ubi adsunt plures Ordinis provinciæ in eodem ambitu nationali, institui potest Consilium nationale, secundum normas a Directoriis particularibus statutas.

b) Simili modo exstare potest Consilium internationale, si tamen opportunum videatur, consultatis fraternitatibus totius Ordinis.

23. — Consilia fraternitatum vota et petitiones ad Capitulum provinciale fratrum Prædicatorum mittere possunt; Consilia provincialia et nationalia vero ad Capitulum Generale. Ad ista capitula aliqui responsables fraternitatum libenter invitentur ad materias tractandas quæ laicos spectant.

STATUTA FRATERNITATUM

24. — Statuta propria fraternitatum laicalium sancti Dominici sunt:

a) Regula fraternitatum (Constitutio fundamentalis laicatus OP, normæ vitæ et regimen fraternitatum)

b) Declarationes generales, seu Magistri Ordinis, seu Capituli Generalis.

c) Directoria particularia

GENERAL DECLARATIONS

LE FRATERNITE LAICHE DI SAN DOMENICO

1. - § I - I laici di San Domenico sono quei fedeli che, battezzati nella Chiesa cattolica o ricevuti in essa, confermati e in piena comunione di fede, sacramenti e governo ecclesiastico, sono chiamati con una speciale vocazione a progredire nel modo di vivere cristiano e per animare le cose temporali attraverso il carisma di San Domenico.

§ II - Per essere incorporati nell'Ordine dei Predicatori nella cui missione apostolica partecipano pienamente, i Laici di San Domenico fanno la promessa secondo la formula prevista dalla Regola. L'ingresso al ramo laico dell'Ordine, chiamato Fraternite Laiche di San Domenico , soggetto al Maestro e agli altri Superiori Maggiori dell'Ordine, è determinato solo con questa promessa¹.

ALTRI GRUPPI DI LAICI DOMENICANI

2. - § I - Oltre alle Fraternite Laiche di San Domenico, ci sono Fraternite Sacerdotali e altre Associazioni e Confraternite, governate da propri Statuti legittimamente approvati dall'autorità competente e da vari titoli annessi alla Famiglia Domenicana.

§ II - Queste associazioni e fraternite costituiscono una grande e variegata ricchezza per la Chiesa e la famiglia domenicana e devono essere molto apprezzate da tutti i membri delle Fraternite Laiche.

§ III - La formula della promessa contenuta nella Regola delle Fraternite Laiche di San Domenico approvata dalla Santa Sede non deve essere utilizzata da altri gruppi aggregati in alcun modo alla Famiglia domenicana, a meno che il Maestro dell'Ordine non consenta espressamente il contrario².

LA VITA DELLE FRATERNITE

3. - Il Rosario, con il quale la mente è elevata fino alla contemplazione intima dei misteri di Cristo attraverso la Beata Vergine Maria, è una devozione tradizionale dell'Ordine; perciò è raccomandata la sua recita quotidiana dai fratelli e sorelle delle Fraternite Laiche di San Domenico³.

¹ CA AZPIROZ COSTA , *Dichiarazioni Generali circa la Regola della Fraternite Laiche di S. Domenico*, 15-xi-2007 (di seguito DG2007), I § 1. Queste note non fanno parte delle Dichiarazioni generali promulgate, ma indicano la fonte di ogni dichiarazione

² D. BYRNE , *Declarationes generales regulæ fraternitatum laicalium Sancti Dominici* , 16-ii-1987 (in prosieguo: la DG1987), 5; DG2007, I § 2.

³ DG1987, 7.

APOSTOLATO DELLE FRATERNITE

4. - I membri delle Fraternite devono sempre rendere un'autentica testimonianza della misericordia di Cristo, in comunione con la Chiesa e l'Ordine (cfr Regola, 5-7). Per fare dichiarazioni pubbliche in nome di una Fraternita, o dei Laici Domenicani in senso lato, devono richiedere l'autorizzazione dell'autorità competente in conformità con il Direttorio.

AMMISSIONE ALLE FRATERNITE

5. - I Laici di San Domenico sono sempre ascritti ad una Fraternita, ove possibile quella del proprio domicilio canonico o quasi-domiciliare, o almeno sono posti in contatto stabile con un membro del Consiglio provinciale o vicariato dei laici⁴.

6. - § I. - La promessa perpetua è preceduta da almeno un anno di accoglienza iniziale e da tre anni di promessa temporanea, documentata nei registri tenuti a questo scopo dalla Fraternita locale o dall'archivio provinciale⁵.

§ II. - Un candidato che ha ricevuto una formazione equivalente nel Movimento Giovanile Domenicano Internazionale può essere dispensato da parte della formazione iniziale dal Presidente della Fraternita con il consenso del Consiglio. In questo caso, almeno un anno di promessa temporanea deve precedere la promessa perpetua⁶.

7. - I fedeli che vivono in situazioni particolari a causa delle quali, nel giudizio del Consiglio della Fraternita, non è prudente che siano ammessi alla promessa, possono comunque partecipare alla vita della Fraternita e alla sua formazione permanente, nella sequela di Cristo attraverso il carisma domenicano, senza pregiudizio per la disciplina e il Magistero della Chiesa⁷.

LA LEGGE CHE REGOLA LE FRATERNITE

8. - § I - La Regola con cui sono governate le Fraternite Laiche di San Domenico è la legge fondamentale per le Fraternite Laiche di tutto il mondo.

§ II - Le presenti Dichiarazioni Generali promulgate dal Maestro dell'Ordine sono espansioni, spiegazioni e interpretazioni della Regola.

§ III - I Direttori Provinciali e Nazionali, preparati dalle Fraternite stesse e approvate dal Maestro dell'Ordine, sono norme particolari per le Fraternite locali e per la loro collaborazione a livello provinciale e nazionale⁸.

⁴ DG2007, I § 3

⁵ Proposta del Congresso del 2018

⁶ DG2007, I § 4

⁷ DG2007, I § 4

⁸ DG1987, 1

9. - Affinché i fratelli e le sorelle delle Fraternite Laiche possano adempiere ai loro doveri "non come schiavi sotto la legge, ma costituiti come persone libere sotto la grazia" (Sant'Agostino, Regola 8, cfr Rom 6,14), dichiariamo che le trasgressioni contro la Regola non costituiscono in quanto tali una colpa morale⁹.

10. - § I - Il testo del Direttorio provinciale deve essere approvato dal Consiglio Provinciale dei Laici. Viene inviato al Priore Provinciale, che lo trasmette, insieme alla sua opinione e a quella del suo Consiglio, per approvazione al Maestro dell'Ordine.

§ II - Nell'approvare il Direttorio provinciale, il Maestro dell'Ordine può anche emendare norme particolari.

§ III - Il Direttorio provinciale approvato è promulgato dal Priore provinciale¹⁰.

11. - A meno che non sia previsto dal Direttorio Nazionale, il Direttorio Provinciale deve stabilire:

1 ° le condizioni per l'ammissione a una Fraternita;

2 ° il tempo di prova e di professione della promessa, fatto salvo il n. 3 precedente;

3 ° la frequenza dei Sacramenti e le preghiere che i fratelli e le sorelle delle Fraternite Laiche devono elevare a Dio;

4 ° la frequenza degli incontri delle Fraternite e la forma della loro celebrazione, nonché la frequenza dei ritiri spirituali;

5 ° la costituzione interna di ciascuna Fraternita e delle Fraternite della Provincia nel suo complesso;

6 ° il modo di procedere per l'elezione agli incarichi, fatte salve le norme della Regola e queste Dichiarazioni;

7 ° le modalità e i limiti della dispensa, fatto salvo il n. 13 seguente;

8 ° suffragio per i fratelli e le sorelle defunti delle Fraternite Laiche e per tutto l'Ordine¹¹.

12. - § I - Nel caso in cui diverse Province siano presenti nel territorio di una singola nazione, potrebbe esserci anche un Direttorio Nazionale. Il Direttorio nazionale fornisce norme per le strutture nazionali dei Laici di San Domenico. Può anche fornire norme per Province e Fraternità, sebbene un Direttorio Provinciale possa derogare alle norme del Direttorio Nazionale.

§ II - Il testo del Direttorio Nazionale deve essere approvato dai Consigli Provinciali dei Laici delle Province interessate. Deve essere trasmesso al Maestro dell'Ordine per l'approvazione insieme alle opinioni dei Priori Provinciali interessati e dei loro Consigli.

⁹ DG1987, 2

¹⁰ DG1987, 1; DG2007, II § 1

¹¹ DG1987, 6

§ III - Nell'approvare il Direttorio Nazionale, il Maestro dell'Ordine può anche emendare norme particolari.

§ IV - Il Direttorio Nazionale approvato è promulgato dal Presidente del Comitato Nazionale dei Priori Provinciali, se ce n'è uno, oppure dal Maestro dell'Ordine¹².

13. - § I - I Superiori dell'Ordine e i Presidenti delle Fraternite non hanno l'autorità di dispensare dalla legge divina o dalla legge universale della Chiesa.

§ II - Una dispensa richiede sempre una causa giusta e ragionevole (vedi can. 90 § 1). Le norme che definiscono elementi essenzialmente costitutivi di un istituto o di un atto non sono soggette alla dispensa (cfr canone 86).

§ III - Solo il Maestro dell'Ordine può dispensare tutti i Laici Domenicani da una norma della Regola.

§ IV - Il Priore Provinciale può dispensare singole Fraternite da una norma della Regola o del Direttorio, anche senza limiti di tempo.

§ V - Il Presidente della Fraternita può legittimamente dispensare da una norma della Regola o del Direttorio nei singoli casi e per un tempo determinato¹³.

14. - Il Priore Provinciale ha il potere di sanare gli atti di invalidità della Fraternita, in particolare per quanto riguarda l'ammissione alla professione della promessa¹⁴.

GOVERNO DELLA FRATERNITA

15. - § I - A meno che il Direttorio non decida diversamente, il Presidente e il Consiglio della Fraternita sono eletti dai membri di quella Fraternita che hanno fatto almeno la promessa temporanea.

§ II - Per essere eletto Presidente, un membro deve aver fatto la promessa perpetua.

16. - § I - In conformità con l'art. 21 (c) della Regola, l'Assistente Religioso deve essere un religioso ("fratello o sorella") dell'Ordine. Se è impossibile nominare un religioso domenicano adatto come Assistente di una fraternita, il Priore Provinciale può dispensare da questo requisito e nominare un'altra persona adeguatamente qualificata per assistere i membri in questioni dottrinali e la vita spirituale nella tradizione domenicana¹⁵.

§ II - Un religioso o chierico che non è sotto la giurisdizione del Priore provinciale non può essere validamente nominato come assistente senza il consenso scritto del suo superiore maggiore. Per un chierico questo consenso è dato dal suo Ordinario¹⁶.

¹² DG1987, 1; DG2007, II § 1

¹³ DG2007, III

¹⁴ DG1987, 4

¹⁵ DG2007, V

¹⁶ ACG Troghir (2013), 187; Bologna (2016), 345

GOVERNO DELLE FRATERNITE NELLA PROVINCIA

17. - § I - Il Direttorio determina il modo di eleggere il Presidente Provinciale e il Consiglio Provinciale dei Laici.

§ II - Per essere eletto Presidente Provinciale, un membro deve aver fatto la promessa perpetua.

18. - § I - In conformità con l'art. 20 (b) della Regola, il Promotore Provinciale deve essere un religioso ("fratello o sorella") dell'Ordine. La dispensa da questo requisito è riservata al Maestro dell'Ordine.

§ II - Colui che non è sotto la giurisdizione del Priore provinciale non può validamente essere nominato Promotore Provinciale senza il consenso scritto del suo superiore maggiore e un accordo firmato tra il Priore Provinciale e il Promotore¹⁷.

§ III - Il mandato del Promotore Provinciale è di quattro anni. Lui o lei non può servire per più di due termini consecutivi.

§ IV - Sebbene il Promotore Provinciale abbia il pieno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio Provinciale Laicale, non gode di voce attiva o passiva in alcun organo delle Fraternite Laiche¹⁸.

ELEZIONI

19. - § I - Eccetto dove queste Dichiarazioni o il Direttorio fanno altre disposizioni, le elezioni tra i Laici di San Domenico avvengono in conformità con cann. 119, 1 ° e 164-183.

§ II - A meno che il Direttorio non decida diversamente, ci possono essere fino a tre scrutini in un'elezione. La maggioranza assoluta è richiesta per l'elezione nel primo o nel secondo scrutinio. Se ci sono stati due scrutini inconcludenti, si deve votare tra i due candidati con il maggior numero di voti o, se ce ne sono più di due, tra i due più anziani nell'Ordine (fa fede la prima promessa nelle Fraternite Laiche). Dopo un terzo scrutinio inconcludente, viene considerata eletto chi è più anziano nell'Ordine (fa fede la prima promessa nelle Fraternite Laiche).

ALLONTANAMENTO DALLE FRATERNITE LAICHE

20. - § I - Alla scadenza della promessa temporanea, se non è rinnovata, un membro è libero di allontanarsi dalle Fraternite Laiche.

§ II - Durante il tempo della promessa temporanea, o dopo aver fatto la promessa perpetua, un membro non deve richiedere un indulto per allontanarsi dalle fraternite laiche, eccetto per una grave ragione soppesata davanti a Dio e con l'assistenza dei suoi

¹⁷ DG2007, IV § 2

¹⁸ DG2007, IV § 3.

confratelli. In presenza di tale motivo, deve essere presentata una richiesta motivata al Presidente della Fraternita, che deve inoltrarla al Priore Provinciale insieme alla propria opinione e a quella del Consiglio della Fraternita.

§ III - Il Priore Provinciale ha l'autorità per concedere un indulto di allontanamento dalle Fraternite Laiche. Una volta che l'indulto è stato notificato per iscritto al membro in questione, è dispensato dalla promessa e dall'obbligo di osservare la legge particolare delle Fraternite Laiche di San Domenico¹⁹.

21. - § I - Oltre alle situazioni menzionate nel canone 316 § 1, un membro che ha fatto la promessa temporanea o perpetua può essere dimesso per uno dei seguenti reati:

1 ° grave violazione della Regola o del Direttorio;

2 ° causato un grave scandalo pubblico tra i fedeli.

§ II - Nei casi citati in § I, il Presidente della Fraternita è il primo ad avvisare formalmente il membro per iscritto.

§ III - Se l'avvertimento non viene ascoltato, il Presidente con il consenso del Consiglio della Fraternita può chiedere al Priore Provinciale di destituire il membro. Nelle situazioni menzionate nel can. 316 § 1 il Presidente deve chiedere al Priore Provinciale di licenziare il membro.

§ IV - Se il Priore Provinciale, avendo concesso al membro l'opportunità di presentare una difesa, giudica il licenziamento giustificato, emette un decreto scritto di licenziamento.

§ V - Il decreto di licenziamento, una volta legittimamente notificato per iscritto al membro, determina la cessazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla promessa e si estende a tutte le Fraternite Laiche di San Domenico.

§ VI - Il ricorso gerarchico al Maestro dell'Ordine contro un decreto di licenziamento è sempre possibile²⁰.

22. - § I - Un membro che ha ottenuto un indulto di allontanamento dalle Fraternite Laiche e che successivamente cerca di essere reincorporato in qualsiasi Fraternità deve seguire di nuovo il processo di formazione. La promessa perpetua del membro può essere ricevuta solo con il permesso del Priore Provinciale con il consenso del Consiglio della nuova Fraternita del membro. La promessa e l'ammissione di chi tace su un precedente indulto di allontanamento non è valido²¹.

¹⁹ DG2007, VI § 1

²⁰ DG2007, VII §§ 1 e 3; può. 316 § 1.

²¹ DG2007, VI § 2

§ II - Chi è stato dimesso dalle Fraternite Laiche, dopo un'attenta valutazione delle sue condizioni di vita e con la certezza di emendamento, può essere riammesso alle stesse condizioni di cui al § I²².

²² DG2007, VII § 2